

AMMINISTRAZIONI CENTRALI

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Procedura di selezione per il reclutamento di tre allievi finanziari, riservata ai congiunti del personale delle Forze di Polizia deceduto o reso permanentemente invalido al servizio. Anno 2019.

IL COMANDANTE GENERALE

Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, recante «Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza»;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo», e l'art. 19 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall'imposta di bollo per copie conformi di atti»;

Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante «Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali» e, in particolare, l'art. 29;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante «Esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza» e, in particolare, l'art. 6, comma 2;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;

Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante «Modifiche e integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (testo 4)»;

Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del Servizio civile nazionale»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto l'art. 66, comma 9-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, e successive modificazioni, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile» concernente l'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento dei documenti in forma cartacea;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente «Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»;

Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all'art. 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2»;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014, recante «Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2018, registrato alla Corte dei conti - ufficio controllo atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, il 16 novembre 2018, al n. 2075, concernente le autorizzazioni ad assumere per l'anno 2018, con il quale la Guardia di finanza è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni ed integrazioni, ad assumere a tempo indeterminato per l'anno 2018, tra l'altro, trecentosessantanove allievi finanziari;

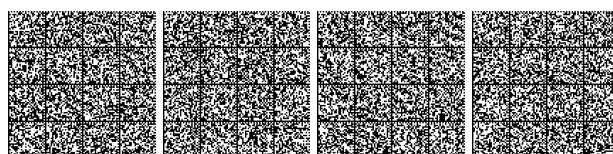
Visto decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142, concernente «Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 3, comma 6 della legge 15 maggio 1997, n. 127»;

Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente «Regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio nella Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 1, comma 5 della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie»;

Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni ed integrazioni registrata all'ufficio centrale del bilancio, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il 28 marzo 2008, al n. 3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle varie Autorità gerarchiche del Corpo;

Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza n. 188523, datata 25 giugno 2013, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le modalità per lo svolgimento dell'accertamento dell'idoneità attitudinale al servizio nel Corpo della Guardia di finanza nei confronti degli aspiranti all'arruolamento;



Visto il decreto del Comandante generale della Guardia di finanza n. 45755, datato 17 febbraio 2015, riguardante le direttive tecniche da adottare ai sensi dell'art. 3, comma 4 del citato decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni;

Determina:

Art. 1.

Posti disponibili

1. È indetta, per l'anno 2019, una procedura di selezione per il reclutamento di tre allievi finanziari del contingente ordinario della Guardia di finanza, riservata al coniuge e ai figli superstiti, nonché ai fratelli o alle sorelle del personale delle Forze di polizia, deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa in conseguenza delle azioni criminose di cui all'art. 82, comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e alle leggi ivi richiamate ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico.

2. Lo svolgimento della procedura comprende:

- a) accertamento dell'idoneità psico-fisica;
- b) accertamento dell'idoneità attitudinale;
- c) valutazione dei titoli.

3. L'inizio e la durata del corso di formazione sono stabiliti dal Comando generale della Guardia di finanza.

4. Il Corpo della Guardia di finanza si riserva la facoltà di revocare la procedura di selezione, di sospendere o rinviare le prove selettive, di modificare, fino alla data di approvazione della graduatoria finale di merito, il numero dei posti, di sospendere l'ammissione al corso di formazione dei vincitori, in ragione del numero di assunzioni complessivamente autorizzate dall'Autorità di Governo, nonché di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili.

Art. 2.

Requisiti e condizioni per l'ammissione alla procedura reclutativa

1. Possono partecipare alla procedura i cittadini italiani che:

a) abbiano, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, compiuto il diciottesimo anno e non abbiano superato il giorno di compimento del ventiseiesimo anno di età. Il limite anagrafico massimo così fissato è elevato di un periodo pari all'effettivo servizio militare prestato e, comunque, non superiore a tre anni per coloro che alla data del 6 luglio 2017, svolgevano o avevano svolto servizio militare volontario, di leva o di leva prolungato;

b) godano dei diritti civili e politici;

c) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea;

d) non siano, alla data dell'effettivo incorporamento, imputati o condannati ovvero non abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, né siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;

e) non si trovino, alla data dell'effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato giuridico di finanziere;

f) siano in possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. A tal fine, il Corpo della Guardia di finanza accerta, d'ufficio, l'irrepressibilità del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risaltanti;

g) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti, per inattitudine al volo o alla vita di bordo;

h) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole o istituti di formazione delle Forze armate o di polizia;

i) non siano stati ammessi a prestare il Servizio civile nazionale quali obiettori di coscienza, ovvero abbiano rinunciato a tale *status*, ai sensi dell'art. 636, comma 3 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

l) appartengano alle categorie di cui all'art. 6, comma 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I requisiti di cui al comma 1, se non diversamente indicato, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione di cui all'art. 3, comma 1 e alla data di effettivo incorporamento, pena l'esclusione dal concorso.

3. Non si applicano gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai pubblici concorsi.

Art. 3.

Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione alla procedura reclutativa deve essere compilata esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile sul portale attivo all'indirizzo: «<https://concorsi.gdf.gov.it>», seguendo le istruzioni del sistema automatizzato, entro le ore 12,00 del trentunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

2. I concorrenti, che devono essere in possesso di un *account* di posta elettronica certificata (pec), dopo essersi registrati al portale, potranno accedere, tramite la propria area riservata, al *format* di compilazione della domanda di partecipazione.

3. Ultimata la compilazione dell'istanza:

a) gli utenti che accedono con SPID (Sistema pubblico di identità digitale) concluderanno la presentazione della domanda di partecipazione seguendo la relativa procedura automatizzata;

b) i restanti utenti registrati al portale effettueranno salvataggio in locale del *pdf* generato dal sistema che, una volta stampato, corredato per esteso dalla propria firma autografa e scansionato, dovrà essere caricato a sistema, mediante l'apposita funzione «upload», unitamente alla scansione fronte-retro del documento di riconoscimento in corso di validità. Il sistema consentirà, quindi, di verificarne il corretto inserimento e di concludere, inderogabilmente entro il termine di cui al comma 1, la procedura di presentazione dell'istanza.

4. I candidati, ove richiesto in sede di accertamento dell'idoneità psico-fisica, dovranno fornire il numero identificativo dell'istanza («ID istanza») rinvenibile attraverso la funzione «visualizza istanza» presente nella propria area riservata del portale nonché comunicato sulla propria casella di posta elettronica certificata.

5. In caso di problematiche di natura tecnica del sistema informatico, verificate nell'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda di partecipazione e accertate dall'Amministrazione, sarà considerata comunque valida l'istanza presentata dal candidato utilizzando il modello riportato in allegato 1, corredato per esteso dalla propria firma autografa e inviato, unitamente alla scansione fronte-retro del proprio documento di riconoscimento in corso di validità, all'indirizzo di posta elettronica certificata: concorsocongiuntiVD2019@pec.gdf.it entro le ore 14,00 del trentunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

6. Le domande di partecipazione presentate tramite il portale attivo all'indirizzo «concorsi.gdf.gov.it» o secondo le modalità di cui al comma 5, potranno essere modificate esclusivamente entro i termini di cui ai commi 1 e 5.

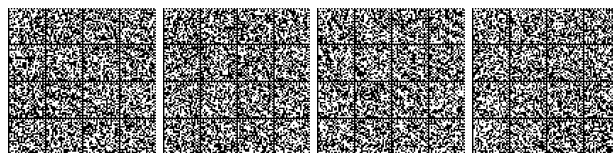
7. Eventuali variazioni di recapiti e di stato civile, intervenute successivamente ai termini di cui ai commi 1 e 5, dovranno essere comunicate all'indirizzo di posta elettronica certificata: concorsocongiuntiVD2019@pec.gdf.it

Art. 4.

Elementi da indicare nella domanda

1. Il candidato deve dichiarare nella domanda:

- a) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di nascita;
- b) il possesso della cittadinanza italiana;
- c) lo stato civile e il numero dei figli eventualmente a carico;
- d) di godere dei diritti civili e politici;



e) di non essere imputato, non essere stato condannato né aver ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, né essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione;

f) di non essere stato ammesso a prestare il Servizio civile nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di aver rinunciato a tale *status*, ai sensi dell'art. 636, comma 3 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

g) il titolo di studio di cui è in possesso indicando l'istituto presso il quale è stato conseguito;

h) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero proscioltto, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inettitudine al volo o alla vita di bordo;

i) l'indirizzo proprio o, eventualmente, della propria famiglia, completo del numero di codice di avviamento postale e, dove possibile, di un recapito telefonico;

l) il recapito presso il quale desidera ricevere eventuali comunicazioni e un indirizzo di posta elettronica certificata;

m) di appartenere alle categorie di cui all'art. 6, comma 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni;

n) l'eventuale possesso dei titoli maggiorativi di punteggio, di cui alla scheda in allegato 2 al bando e/o dei titoli preferenziali tra quelli elencati nell'art. 15 nonché di quelli stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Al riguardo, si precisa che è onere del candidato consegnare, o far pervenire, secondo le modalità e la tempistica indicate all'art. 6, comma 2, lettera b), la documentazione o le certificazioni ovvero dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso dei titoli preferenziali;

o) di non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole o istituti di formazione delle Forze armate o di polizia;

p) di essere disposto, in caso di nomina a finanziere, a raggiungere qualsiasi sede di servizio.

2. I candidati, inoltre, nella domanda di partecipazione, devono dichiarare di essere a conoscenza delle disposizioni del bando di concorso nonché le modalità di notifica della graduatoria finale di merito.

3. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione e il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che:

a) autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento n. 2016/679/UE e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;

b) in caso di false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali e decadrà da ogni beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera fornita.

Art. 5.

Cause di archiviazione della domanda

1. Le domande di partecipazione al concorso sono archiviate, dopo i termini di cui all'art. 3, commi 1 e 5, con provvedimento del Comandante del Centro di reclutamento della Guardia di finanza, nel caso in cui:

a) non siano sottoscritte, se previsto, dal candidato;

b) non siano corredate dal pdf generato dal sistema e/o da idoneo documento di riconoscimento;

c) pur se compilate telematicamente e debitamente sottoscritte, pervengano con modalità differenti da quelle previste;

d) pervengano all'indirizzo pec: concorsocongiuntiVD2019@pec.gdf.it in assenza dei relativi presupposti o comunque oltre il termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura reclutativa di cui all'art. 3, commi 1 e 5. A tale fine, fa fede la data riportata sulla «ricevuta di avvenuta accettazione» purché in possesso di «ricevuta di avvenuta consegna».

2. I provvedimenti di archiviazione di cui al comma 1 sono notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso:

a) gerarchico, al Generale ispettore per gli Istituti di istruzione della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;

b) giurisdizionale, al competente Tribunale amministrativo regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.

3. I candidati le cui istanze di partecipazione siano considerate valide sono ammessi alla procedura di selezione, con riserva, in attesa dell'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti previsti.

Tale riserva deve intendersi fino all'ammissione al corso di formazione.

Art. 6.

Documentazione

1. Il Centro di reclutamento della Guardia di finanza provvede, tramite i reparti del Corpo territorialmente competenti, a richiedere i seguenti atti:

a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi e annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica;

b) copia del libretto personale e dello stato di servizio (o della cartella personale) e del foglio matricolare del candidato militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare;

c) certificato generale del casellario giudiziale e quello dei carichi pendenti.

2. È onere dei candidati inviare all'indirizzo di posta elettronica certificata: concorsocongiuntiVD2019@pec.gdf.it o consegnare o far pervenire al Centro di reclutamento della Guardia di finanza - via delle Fiamme Gialle n. 18 - 00122 Roma/Lido di Ostia:

a) entro il quindicesimo giorno solare successivo alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, pena l'esclusione dal concorso, idonea documentazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza del congiunto deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, che attesti il possesso del requisito previsto dall'art. 2, comma 1, lettera l);

b) qualora ammessi a sostenere gli accertamenti di cui all'art. 11, entro la data di svolgimento delle stesse, i documenti in carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso, anche se non indicati nella domanda di partecipazione, dei titoli maggiorativi di punteggio di cui all'allegato 2 del bando e/o dei titoli preferenziali tra quelli elencati nell'art. 15 nonché di quelli stabiliti all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

I titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio in relazione ai quali il candidato non abbia presentato, nei termini sopra indicati, la documentazione attestante il relativo possesso, saranno comunque valutati qualora l'aspirante abbia indicato nella domanda di partecipazione l'amministrazione pubblica che la detiene.

Non saranno oggetto di valutazione i titoli per i quali la preposta sottocommissione non dispone di informazioni dettagliate per la corretta attribuzione della preferenza e/o del punteggio maggiorativo ovvero presentati oltre la data di svolgimento degli accertamenti di cui all'art. 11.

A tal fine, nel caso di invio telematico della suddetta documentazione, fa fede la data riportata sulla «ricevuta di avvenuta accettazione» purché in possesso di «ricevuta di avvenuta consegna».

3. I documenti, incompleti o affetti da vizio sanabile sono restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati, entro la data indicata dal Centro di reclutamento.

Art. 7.

Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice, da nominare con successiva determinazione del Comandante in seconda della Guardia di finanza, è presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali presieduta da un ufficiale superiore del Corpo:

a) sottocommissione per la valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria finale di merito, composta da almeno due ufficiali della Guardia di finanza, membri;

b) sottocommissione per la visita medica di primo accertamento, composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da almeno due ufficiali medici, membri;



c) sottocommissione per la visita medica di revisione dei candidati giudicati non idonei alla visita medica di primo accertamento, composta da almeno un ufficiale della Guardia di finanza e da due ufficiali medici (di cui almeno uno di grado superiore a quello dei medici della precedente sottocommissione o, a parità di grado, comunque, con anzianità superiore), membri;

d) sottocommissione per l'accertamento dell'idoneità attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo, composta da almeno due ufficiali della Guardia di finanza periti selettori, membri.

2. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio.

3. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza, possono avvalersi dell'ausilio di esperti ovvero di personale specializzato e tecnico. La sottocommissione di cui al comma 1, lettera d), può avvalersi, altresì, durante gli accertamenti attitudinali, dell'ausilio di psicologi.

4. Le sottocommissioni indicate al comma 1, lettere b), c) e d), possono, durante lo svolgimento dei lavori, avvalersi di personale di sorveglianza, all'uopo individuato dal Centro di reclutamento.

Art. 8.

Adempimenti delle sottocommissioni

1. Ciascuna sottocommissione di cui all'art. 7, prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva competenza, fissa in un apposito verbale i criteri di valutazione cui attenersi nel rispetto di quanto previsto dal presente bando di concorso e dalle vigenti disposizioni normative.

2. Le sottocommissioni previste all'art. 7, comma 1, lettere b) e c), compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da tutti i componenti.

3. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e controfirmati dal Presidente della Commissione giudicatrice.

Art. 9.

Esclusione dalla procedura

1. Con determinazione del Capo del I reparto del Comando generale della Guardia di finanza, può essere disposta, in ogni momento, l'esclusione dei concorrenti non in possesso dei requisiti di cui al presente bando.

2. Le proposte di esclusione dei candidati sono formulate dal Centro di reclutamento della Guardia di finanza.

3. Avverso i provvedimenti di esclusione di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso:

a) gerarchico, al Capo di Stato maggiore del Comando generale della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;

b) giurisdizionale, al competente Tribunale amministrativo regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.

Art. 10.

Documento di identificazione

1. A ogni visita o prova d'esame, i candidati devono esibire la carta di identità o un documento di riconoscimento rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, in corso di validità.

Art. 11.

Accertamento dell'idoneità psico-fisica

1. I candidati in possesso dei prescritti requisiti sono convocati, a cura del Centro di reclutamento della Guardia di finanza, per essere sottoposti alla visita medica di primo accertamento.

2. L'accertamento dell'idoneità psico-fisica è effettuato:

a) da parte della sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera b), mediante visita medica di primo accertamento, presso il Centro di reclutamento della Guardia di finanza - via delle Fiamme Gialle n. 18 - 00122 Roma/Lido di Ostia;

b) in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita.

3. Per conseguimento dell'idoneità psico-fisica tutti i candidati devono essere in possesso del profilo sanitario compatibile con l'idoneità psico-fisica al servizio nel Corpo, stabilita dal decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, e alle direttive tecniche adottate con decreto del Comandante generale della Guardia di finanza. In materia di difetti totali o parziali dell'enzima G6PDH, si applica esclusivamente il punto 2, lettera d), dell'elenco allegato al citato decreto ministeriale n. 155/2000 che ne prevede la compatibilità con l'arruolamento nel Corpo.

Tali provvedimenti sono disponibili sul sito *internet* del Corpo.

4. Ai fini dell'accertamento dell'idoneità psico-fisica e fatto salvo quanto previsto al comma 6, sono eseguiti i seguenti esami e visite:

- a) visita medica generale;
- b) esami delle urine ed ematochimici;
- c) visita neurologica;
- d) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
- e) visita psichiatrica, comprensiva di *test* psico-clinici.

I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine definito dal Centro di reclutamento, sulla base della disponibilità dei medici specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche e organizzative.

5. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), può disporre, qualora lo ritenga necessario, l'effettuazione di ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio.

In particolare, nel caso in cui si dovessero rendere indispensabili indagini radiologiche, l'interessato dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. Il mancato consenso sarà considerato quale rinuncia alla prosecuzione del concorso.

6. I candidati che, nel corso del medesimo anno solare, sono già stati sottoposti, con esito positivo, all'accertamento dell'idoneità psico-fisica di cui al comma 4, nell'ambito di altri concorsi per l'accesso al Corpo della Guardia di finanza, sono sottoposti esclusivamente ai seguenti accertamenti:

- a) visita medica generale;
- b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope;
- c) eventuali ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio necessari ai fini della verifica del possesso dei requisiti specifici previsti per l'accesso al ruolo, ovvero ai fini di cui al comma 5.

In tali casi, la competente sottocommissione esprime il giudizio definitivo sulla base dei suddetti accertamenti.

7. Il giudizio espresso in sede di visita medica di primo accertamento è immediatamente comunicato all'interessato, il quale, in caso di non idoneità, può, contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita medica di revisione, fatta eccezione per il difetto dei requisiti di cui al comma 11.

8. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione deve essere:

a) presentata al Centro di reclutamento, al momento della comunicazione di non idoneità da parte della sottocommissione di cui al comma 2, lettera a);

b) integrata da documentazione relativa alle cause che hanno determinato l'esclusione (modello in allegato 3) rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o da una struttura privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale. In tale ultimo caso, il Centro di reclutamento potrà eventualmente richiedere ai candidati gli estremi di tale accreditamento.

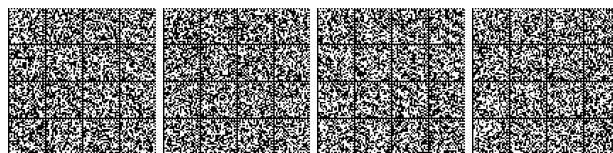
L'originale di tale documentazione deve essere consegnato o fatto pervenire al Centro di reclutamento - ufficio procedure reclutative - Sezione allievi finanziari - via delle Fiamme Gialle n. 18 - 00122 Roma/Lido di Ostia entro il quindicesimo giorno solare successivo a quello della comunicazione di non idoneità.

Entro il medesimo termine, la predetta documentazione può, in alternativa, essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata: rm0300000p@pec.gdf.it purché:

(1) redatta in originale come documento informatico ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero attestata, a norma dell'art. 22 del medesimo decreto, con firma digitale del responsabile della struttura sanitaria che l'ha rilasciata in caso di copia informatica di documento analogico;

(2) non contenente immagini diagnostiche strumentali.

Entro i tempi tecnici di espletamento della presente fase selettiva, comunicati al candidato in sede di notifica della non idoneità e compatibilmente con questi, sarà comunque presa in considerazione la documentazione;



(3) spedita o inviata entro il suddetto termine di quindici giorni e pervenuta oltre lo stesso;

(4) consegnata, pervenuta o inviata in mera scansione o copia entro il suddetto termine di quindici giorni, il cui originale sia prodotto nei termini indicati dal Centro di reclutamento.

In ogni caso l'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione o per i ritardi nella consegna dell'originale della documentazione entro i termini sopra indicati.

La richiesta di visita medica di revisione non è accolta qualora non venga presentata secondo la tempistica di cui alla lettera *a)* o la documentazione di cui alla lettera *b)* sia priva dei prescritti requisiti o non pervenga in originale secondo le modalità e nei termini ivi indicati.

I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal Comandante del Centro di reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso secondo le modalità di cui all'art. 5, comma 2.

9. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno dato luogo al giudizio di inidoneità della sottocommissione per la visita medica di primo accertamento.

10. La sottocommissione per la visita medica di revisione, acquisita la domanda di cui al comma 8 e valutata la certificazione prodotta, può:

a) esprimere direttamente un giudizio di idoneità o non idoneità, che sarà notificato al candidato tramite il Centro di reclutamento;

b) riconvocare l'aspirante presso il Centro di reclutamento della Guardia di finanza, per sottoporlo a ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio, ritenuti necessari, all'esito dei quali formulerà l'apposito giudizio. L'eventuale riconvocazione avverrà prima dello svolgimento della successiva fase concorsuale.

11. La visita medica di revisione non è ammessa nei seguenti casi:

a) disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia), anche se in forma lieve;

b) positività alle sostanze psico-attive, accertata anche mediante test tossicologici di I e di II livello;

c) difetto di senso cromatico normale alle matassine colorate.

12. La sottocommissione per la visita medica di primo accertamento:

a) nei casi di cui alle lettere *a)* e *c)* del comma 11, dichiara immediatamente la non idoneità dell'aspirante che, pertanto, non è sottoposto a ulteriori visite o esami;

b) nel caso di positività alle sostanze psico-attive accertata mediante test di I livello, sospende gli accertamenti sanitari nelle more dell'esito del test di II livello, all'esito del quale, se confermata la positività, dichiara la non idoneità; diversamente, l'aspirante sarà riconvocato per essere sottoposto agli ulteriori accertamenti sanitari.

13. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici sono ammessi a sostenere l'accertamento dell'idoneità attitudinale nel giorno e nell'ora comunicati dal Centro di reclutamento della Guardia di finanza.

14. Il candidato risultato assente alla visita medica di primo accertamento o di revisione, nei casi in cui sia stato riconvocato, ovvero giudicato non idoneo, è escluso dal concorso.

15. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni, immediatamente notificato agli interessati, è definitivo.

16. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso:

a) giurisdizionale, al competente Tribunale amministrativo regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati;

b) straordinario, al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza.

Art. 12.

Documentazione da produrre in sede di visita medica di primo accertamento

1. I concorrenti convocati presso il Centro di reclutamento della Guardia di finanza per sostenere la visita medica di primo accertamento devono presentare in originale, la seguente documentazione sanitaria, con data non anteriore a sessanta giorni:

a) certificato attestante l'effettuazione e il risultato dell'accertamento per i *markers* dell'epatite B (riportanti almeno HBsAg e anti HBs) e C (riportanti almeno anti HCV);

b) certificato attestante l'esito del *test* per l'accertamento della positività per anticorpi per HIV;

c) test audiometrico in cabina silente, da cui emergano almeno i valori indagati alle frequenze di 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz;

d) ecografia pelvica, per i candidati di sesso femminile, comprensiva di immagini e relativo referto.

I certificati devono essere rilasciati da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o da una struttura privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale. In tale ultimo caso, il Centro di reclutamento potrà eventualmente richiedere ai candidati gli estremi di tale accreditamento;

e) certificato medico (fac-simile in allegato 4), rilasciato dal medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

f) prescrizione, ovvero idonea certificazione, di eventuale terapia farmacologica assunta o somministrata nei trenta giorni precedenti la data di convocazione alle visite mediche. In assenza di detta documentazione, l'eventuale positività riscontrata in sede di *test* tossicologici è causa di esclusione dal concorso.

2. Sono causa di esclusione dal concorso:

a) la positività agli accertamenti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*;

b) l'attestata presenza, nella sezione A del certificato medico di cui al precedente comma 1, lettera *e)*, di pregresse manifestazioni emolitiche e/o gravi manifestazioni immuno-allergiche e/o gravi intolleranze o idiosincrasie a farmaci o alimenti.

3. I candidati di sesso femminile devono inoltre produrre un *test* di gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la candidata è sottoposta, allo scopo sopra indicato, al *test* di gravidanza presso il Centro di reclutamento.

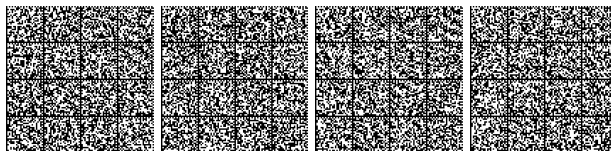
4. Per le concorrenti che, all'atto delle visite mediche, risultano positive al *test* di gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti svolti in quella stessa sede, la competente sottocommissione non può procedere agli accertamenti previsti e deve esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni. Tali candidate saranno escluse dal concorso qualora lo stato di temporaneo impedimento, anche in sede di seconda convocazione e comunque non oltre il 18 novembre 2019, non consenta di rispettare la tempistica prevista dall'art. 3, comma 3 del predetto decreto ministeriale.

5. Il candidato che, all'atto della presentazione al primo giorno di convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1:

a) lettere *a)*, *b)*, ed *e)*, viene ammesso con riserva alle successive fasi concorsuali ed escluso, qualora non proceda alla consegna secondo le modalità e la tempistica stabilite dal Centro di reclutamento;

b) lettere *c)* e *d)*, potrà avanzare istanza per essere convocato in data successiva per sostenere gli accertamenti dell'idoneità psicofisica. Il presidente della sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera *b)*, potrà concedere il differimento nel rispetto del calendario di svolgimento delle visite mediche di primo accertamento. La data di convocazione viene immediatamente comunicata all'interessato. Qualora l'aspirante non avanzi la menzionata istanza ovvero non si presenti nel giorno in cui è stato riconvocato o non esibisca in tale data i certificati in argomento, è escluso dalla procedura.

6. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'art. 11.



Art. 13.

Accertamento dell'idoneità attitudinale

1. I candidati risultati idonei all'accertamento dell'idoneità psico-fisica sono sottoposti all'accertamento dell'idoneità attitudinale secondo il calendario e le modalità comunicati dal Centro di reclutamento della Guardia di finanza.

2. L'idoneità attitudinale dei concorrenti è accertata da parte della sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera d), secondo le modalità tecniche definite con provvedimento del Comandante generale della Guardia di finanza, pubblicato sul sito internet: www.gdf.gov.it

3. L'accertamento dell'idoneità attitudinale è finalizzato a riscontrare il possesso del profilo attitudinale richiesto per il ruolo ambito.

4. Detto accertamento si articola in:

a) uno o più *test* attitudinali, per valutare le capacità di ragionamento;

b) uno o più *test* di personalità per acquisire elementi circa il carattere, le inclinazioni e la struttura personologica del candidato;

c) uno o più questionari biografici e/o motivazionali, per valutare le esperienze di vita passata e presente nonché l'inclinazione a intraprendere lo specifico percorso;

d) un colloquio attitudinale, a cura di ufficiali periti selettori, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle risultanze dei predetti *test* e questionari;

e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo.

5. Durante lo svolgimento degli accertamenti di cui al presente articolo:

a) non possono essere consultati testi o altri supporti anche informatici;

b) eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o, comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.

I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal concorso a cura della sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera d).

6. I candidati giudicati non idonei sono esclusi dalla procedura di selezione.

7. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che è notificato agli interessati, è definitivo.

8. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'art. 11.

Art. 14.

Mancata presentazione e differimento del candidato alle prove selettive

1. Il candidato che, per cause non riconducibili all'Amministrazione che ha indetto la presente procedura reclutativa, non si presenti, nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere l'accertamento dell'idoneità psico-fisica e l'accertamento dell'idoneità attitudinale previsti, rispettivamente, dagli articoli 11 e 13 è considerato rinunciatario e, quindi, escluso dalla procedura. Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle succitate fasi selettive, i presidenti delle sottocommissioni di cui all'art. 7, comma 1, lettere b), c) e d), hanno facoltà - su istanza dell'interessato, esclusivamente per documentate cause di forza maggiore - di anticipare o posticipare la convocazione dei candidati, nel rispetto del calendario di svolgimento delle stesse. L'istanza deve essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata: concorsocongiuntiVD2019@pec.gdf.it

Le decisioni assunte in relazione alle suddette istanze sono comunicate agli interessati a cura del Centro di reclutamento della Guardia di finanza.

2. Il candidato che, avendo chiesto ed ottenuto il differimento delle prove ai sensi del comma 1, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti è considerato rinunciatario e, quindi, escluso dalla procedura.

3. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'art. 11.

Art. 15.

Graduatoria finale di merito

1. Al termine degli accertamenti, la sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), predispone la graduatoria finale di merito secondo il punteggio riportato da ciascun candidato.

2. Sono iscritti nell'anzidetta graduatoria i candidati che abbiano conseguito il giudizio di idoneità a tutte le fasi concorsuali di cui all'art. 1, comma 2.

3. Il punteggio complessivo di merito è determinato dalla somma dei punti attribuiti per il possesso dei titoli di cui alla tabella in allegato 2.

4. A parità di merito, è data la precedenza, nell'ordine, agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, nonché ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor di marina, al valor aeronautico o al valor civile.

5. In caso di ulteriore parità, si osservano le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e quelle di cui all'art. 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191.

6. I titoli preferenziali e/o maggiorativi sono ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la certificazione che ne attesta il possesso, siano stati prodotti secondo le modalità di cui all'art. 6, comma 2.

7. Con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza viene approvata la graduatoria finale di merito e sono dichiarati vincitori del concorso i candidati che, nell'ordine della stessa, risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso.

8. La graduatoria è resa nota con avviso pubblicato sul portale attivo all'indirizzo «<https://concorsi.gdf.gov.it>», sulla rete *intranet* del Corpo e presso l'ufficio centrale relazioni con il pubblico della Guardia di finanza - viale XXI Aprile n. 51 - Roma (numero verde 800669666).

Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma dell'art. 11.

Art. 16.

Ammissione al corso di formazione

1. Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione ad assumere di cui all'art. 1, comma 4, i concorrenti dichiarati vincitori sono ammessi a un corso di formazione in qualità di allievi finanziari previo superamento della visita medica di incorporamento, alla quale sono sottoposti prima della firma dell'atto di arruolamento da parte del dirigente il Servizio sanitario del reparto di istruzione, avvalendosi, se necessario, del supporto tecnico nonché delle strutture del Centro di reclutamento della Guardia di finanza, al fine di accertare il mantenimento dell'idoneità psico-fisica.

2. Possono essere dichiarati vincitori del concorso altri concorrenti idonei nell'ordine della graduatoria, per ricoprire i posti resisi comunque disponibili, nei trenta giorni dall'inizio del corso di formazione, tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori.

3. I candidati risultati in posizione utile per l'avvio al corso di formazione, già in servizio nelle Forze armate o di polizia, dovranno consegnare all'Istituto di istruzione presso il quale sono stati convocati per la frequenza dell'attività addestrativa, copia:

a) della domanda di proscioglimento dalla ferma, se volontari in ferma prefissata;

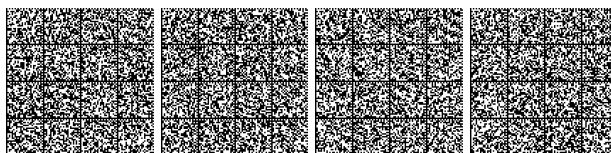
b) della dichiarazione di accettazione della frequenza del corso, di cancellazione dal ruolo e di perdita del grado/qualifica diretta al competente Ministero per il tramite del Comando/ente di provenienza, se sottufficiali/graduati o personale di qualifiche corrispondenti.

Le suddette domande/dichiarazioni dovranno recare gli estremi della presa in carico da parte del Comando/ente di appartenenza.

4. La graduatoria dei candidati risultati idonei ma non vincitori può essere utilizzata per l'ammissione ad analoghi e successivi corsi nei termini previsti dall'art. 7, comma 4 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Il Comando generale della Guardia di finanza può avviare i candidati di cui al comma 4, nei limiti dei posti in programmazione, al successivo corso di formazione.

6. L'ammissione dei candidati al corso di formazione di cui al comma 5 è subordinata al superamento della visita medica di incorporamento, cui sono sottoposti, prima della firma dell'atto di arruolamento, a cura del dirigente il Servizio sanitario del reparto di istruzione. Quest'ultimo, nello svolgimento dei propri lavori, si avvarrà del supporto tecnico nonché delle strutture del Centro di reclutamento della Guardia di finanza, reiterando, al fine di verificare il mantenimento dell'idoneità psico-fisica degli aspiranti, tutti gli accertamenti previsti dall'art. 11.



7. I concorrenti, convocati dal Centro di reclutamento della Guardia di finanza per essere sottoposti alla visita medica di cui al comma 6, devono presentare i certificati e il *test* (se di sesso femminile) previsti all'art. 12, secondo le modalità all'uopo stabilite.

8. I provvedimenti con i quali il dirigente il Servizio sanitario del reparto di istruzione accerta, ai sensi del presente articolo, la non idoneità psico-fisica dei candidati devono essere notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso:

a) gerarchico, al Generale ispettore per gli Istituti di istruzione della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;

b) giurisdizionale, al competente Tribunale amministrativo regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.

9. Agli allievi finanziari ammessi a frequentare il corso di formazione potrà essere richiesto di prestare il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un eventuale impiego presso gli organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, e alla verifica del possesso dei relativi requisiti.

Art. 17.

Mancata presentazione al corso di formazione

1. Il vincitore del concorso, regolarmente convocato per la frequenza del corso, è considerato rinunciatario qualora non si presenti nel giorno stabilito dall'Amministrazione.

2. Eventuali ritardi nella presentazione, dovuti a causa di forza maggiore, debitamente documentati, devono essere comunicati dal candidato alla Legione allievi della Guardia di finanza, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: ba0220000p@pec.gdf.it entro il terzo giorno solare successivo all'inizio del corso.

Il comandante della Legione allievi provvederà a valutare le dichiarate cause impeditive ed eventualmente a stabilire un ulteriore termine di presentazione. I giorni di assenza maturati sono computati ai fini della proposta di rinvio d'autorità dal corso, secondo le disposizioni vigenti. Le decisioni sono comunicate al candidato dal competente reparto di istruzione.

3. Nel caso in cui il ritardo si protragga per oltre novanta giorni dall'inizio del corso, l'interessato è rinviato alla frequenza del corso successivo a quello di cessazione della causa impeditiva.

Art. 18.

Spese di partecipazione alla procedura

1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per la partecipazione alle prove selettive, sono a carico degli aspiranti.

2. Ai candidati dichiarati vincitori della procedura spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede del reparto di istruzione per la frequenza del corso di formazione, secondo le disposizioni vigenti.

Art. 19.

Trattamento economico degli allievi finanziari

1. Durante la frequenza del corso, gli allievi finanziari percepiscono il trattamento economico come da norme amministrative in vigore.

Art. 20.

Assegnazione al termine del corso

1. Al termine del corso di formazione di cui all'art. 16, i finanziari sono destinati ove esigenze organiche e di servizio lo richiederanno, con obbligo di permanenza secondo le disposizioni interne del Corpo.

Art. 21.

Sito internet, informazioni utili e modalità di notifica

1. Ulteriori informazioni sulla procedura possono essere reperite sul portale attivo all'indirizzo: concorsi.gdf.gov.it

2. Laddove non diversamente disciplinato dal presente bando, tutte le notifiche nei confronti dei concorrenti al concorso saranno effettuate a cura del Centro di reclutamento della Guardia di finanza esclusivamente mediante l'invio di apposite comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata (pec) utilizzato da ogni candidato per la registrazione al portale di cui all'art. 3 del presente bando di concorso.

Art. 22.

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento europeo (UE) n. 2016/679 (di seguito regolamento) si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso o, comunque, acquisiti a tal fine, è finalizzato esclusivamente all'espletamento delle relative attività istituzionali.

Il trattamento dei dati personali (comprese le categorie particolari di dati e i dati relativi a condanne penali e reati di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento) avverrà a cura dei soggetti a ciò appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle sottocommissioni previste dal presente bando, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate e con l'ausilio di apposita banca dati automatizzata, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati personali e particolari sono raccolti e/o successivamente trattati e, comunque, in conformità a quanto previsto dall'art. 6, paragrafo 3 del regolamento e dall'art. 2-ter del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101; ciò anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso.

2. La comunicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dalla presente determinazione, pena l'esclusione dal concorso o dalla procedura di reclutamento.

3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:

a) il titolare del trattamento dei dati personali è il Corpo della guardia di finanza, con sede in Roma - viale XXI aprile 51 - che può essere contattato agli indirizzi e-mail: urp@gdf.it o di posta elettronica certificata: urp.reclutamento@pec.gdf.it

b) il responsabile della protezione dei dati designato per il Corpo della Guardia di finanza può essere contattato al numero: 06/442236053 o agli indirizzi e-mail: rpdp@gdf.it o di posta elettronica certificata rpdp@pec.gdf.it

c) la finalità del trattamento è costituita dall'instaurazione del rapporto di lavoro che trova la base giuridica nel decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, nell'art. 6, comma 2 del medesimo decreto;

d) i dati potranno essere oggetto di diffusione nei casi in cui sia previsto nell'ambito del presente bando ovvero da norme di legge o regolamento e comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso e alla posizione giuridico-economica o di impiego del candidato, nonché, in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale;

e) l'eventuale trasferimento dei dati personali a un Paese terzo o a una organizzazione internazionale potrà avvenire ai sensi delle disposizioni previste all'art. 49, paragrafi 1, lettera d) e 4 del regolamento;

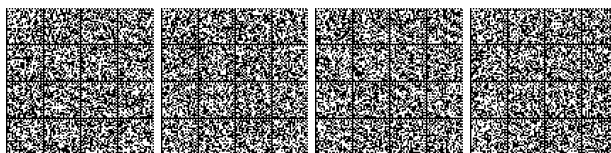
f) il periodo di conservazione dei dati personali avverrà nel rispetto della disciplina in tema di scarto dei documenti d'archivio delle pubbliche amministrazioni e relative disposizioni attuative e, comunque, sino al conseguimento delle finalità pubbliche per le quali i dati sono trattati, ivi compresa la tutela degli interessi dell'Amministrazione presso le giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile;

g) l'eventuale reclamo potrà essere proposto all'Autorità garante per la protezione dei dati personali, in qualità di Autorità di controllo.

4. Ai candidati sono riconosciuti, ai sensi del citato regolamento, il diritto di accedere ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare, integrare, aggiornare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del titolare del trattamento dei dati personali inviando le relative istanze al Centro di reclutamento della Guardia di finanza.

Roma, 8 agosto 2019

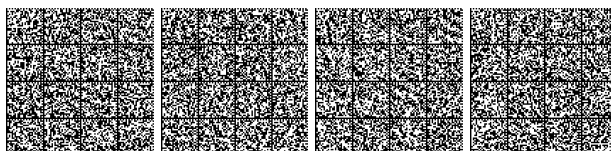
Il Comandante generale: ZAFARANA



Mod. 2019

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI N. 3 ALLIEVI FINANZIERI RISERVATA AI CONGIUNTI DELLE C.D. "VITTIME DEL DOVERE" - ANNO 2019**AL CENTRO DI RECLUTAMENTO DELLA GUARDIA DI FINANZA
VIA DELLE FIAMME GIALLE, N. 18****00122 - ROMA/LIDO DI OSTIA**

IL/LA SOTTOSCRITTO CHIEDE DI ESSERE AMMESSO/A A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI N. 3 ALLIEVI FINANZIERI DEL CONTINGENTE ORDINARIO, RISERVATA AI CONGIUNTI DELLE C.D. "VITTIME DEL DOVERE".				
A TAL FINE DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' QUANTO SEGUE:				
CODICE FISCALE 		SESSO ☐ M ☐ F		
COGNOME 		DATA DI NASCITA GIORNO MESE ANNO		
NOME 		PROV.		
COMUNE DI NASCITA 		C.A.P.		
COMUNE DI RESIDENZA 		PROV. C.A.P.		
INDIRIZZO (via o piazza, numero civico, frazione) 				
RECAPITI TELEFONICI 				
RECAPITO PER EVENTUALI COMUNICAZIONI via o piazza, numero civico, frazione 				
COMUNE 		PROV. TELEFONO		
Indirizzo di posta elettronica (PEC) 				
PERIODO DI EFFETTIVO SERVIZIO MILITARE EVENTUALMENTE SVOLTO: (fino alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione):				
		DATA ARRUOLAMENTO / / Giorni		
DENOMINAZIONE DEL COMANDO/ENTE MILITARE DOVE SI PRESTA O SI E' PRESTATO SERVIZIO: 				
COMUNE 		PROV. C.A.P.		
INDIRIZZO (via o piazza, numero civico, frazione) 				
NUMERO TELEFONICO COMANDO/ENTE MILITARE 				
STATO CIVILE CELIBE/NUBILE ☐ CONIUGATO/A ☐ VEDOVIA ☐ DIVORZIATO/A ☐ NUMERO DI FIGLI	CITTADINANZA ITALIANA ☐ SI ☐ NO	IMPIEGATO/A DELLA PUBBL. AMM. NE ☐ SI ☐ NO (se SI, specificare quale nelle annotazioni integrative)	IMPUTATO/A O CONDANNATO/A OVVERO APPLICAZIONE PENA AI SENSI DELL'ART. 444 C.P.P. PER DELITTO NON COLPOSO O SOTTOPOSTO/A A MISURE DI PREVENZIONE ☐ SI ☐ NO (se SI, specificare quale nelle annotazioni integrative)	IN POSSESSO DEI DIRITTI CIVILI E POLITICI ☐ SI ☐ NO (se NO, specificare il motivo nelle annotazioni integrative)
TITOLO DI STUDIO PRESCRITTO PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO (diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea) specificare quale _____ conseguito il ____/____/____ presso l'Istituto _____ Via/Piazza _____ Comune di _____ Tel. (dell'Istituto) _____ e-mail (dell'Istituto) _____				
INDICAZIONE DELLA VOTAZIONE ATTRIBUITA AL TITOLO DI STUDIO In caso affermativo, specificare nelle annotazioni integrative, l'Istituto di istruzione/Ateneo e Facoltà, eventuale classe di laurea, nonché data di conseguimento.				
☐ diploma di laurea o laurea specialistica o laurea magistrale o titolo equipollente con il voto di _____				
☐ laurea triennale o di I livello con il voto di _____				
☐ diploma di istruzione secondaria di secondo grado con il voto di _____				
DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO DI TITOLI PREFERENZIALI DI CUI ALL'ART. 15 DEL BANDO DI CONCORSO E/O ALL'ARTICOLO 5, DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994, N. 487. ☐ SI ☐ NO				
In caso affermativo si precisa che è onere del candidato consegnare o far pervenire secondo la modalità e la tempistica indicate all'articolo 6, comma 2, lettera b), del bando la documentazione o le certificazioni attestanti il possesso di tali titoli - ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge - comprovanti il possesso dei titoli preferenziali.				

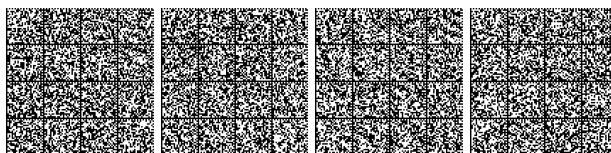


Mod. 2019

ANNOTAZIONI INTEGRATIVE:		
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di:		
a) appartenere alle categorie di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni;		
b) non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una Pubblica amministrazione ovvero prosciolto, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inattitudine al volo o alla vita di bordo;		
c) non essere stato ammesso a prestare il servizio civile nazionale quale obiettore di coscienza o di aver rinunciato a tale status, ai sensi dell'articolo 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;		
d) non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole o istituti di formazione delle Forze armate o di polizia;		
e) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;		
f) essere a conoscenza delle disposizioni del bando di concorso e, in particolare, delle modalità di valutazione dei titoli posseduti e della notifica della graduatoria finale di merito;		
g) impegnarsi a comunicare tempestivamente all'indirizzo di posta elettronica del Centro di Reclutamento <i>concorsocongiuntiVD2019@pec.gdf.it</i> , le eventuali variazioni del recapito per le comunicazioni inerenti al presente concorso;		
h) essere disposto/a, al termine del corso di formazione, a raggiungere qualsiasi sede di servizio;		
i) essere consapevole che, con la presente sottoscrizione, autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679/UE e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;		
essere consapevole che le suddette dichiarazioni e annotazioni integrative valgono come autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e che, in caso di false dichiarazioni accertate dall'Amministrazione a seguito di controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 71 del predetto decreto, il dichiarante è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che decadrà da ogni beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.		
DICHIARA CHE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO VIENE PRESENTATA IN PRESENZA DEI PRESUPPOSTI E CON LE MODALITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 5, DEL BANDO DI CONCORSO ☐ SI ☐ NO		
_____	_____	_____
LUOGO	DATA	Firma (*)

N.B.:

(*) L'omessa sottoscrizione della domanda comporta l'archiviazione della stessa .



SCHEDA TITOLI MAGGIORATIVI DI PUNTEGGIO
(punteggio massimo conseguibile: 2,000)

Sono attribuiti i seguenti incrementi di punteggio:

1) fino ad un massimo di 2,000 punti, per i seguenti titoli di studio conseguiti:

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi di laurea	
Voto conseguito in centesimi	Maggiorazione di punteggio
da 61/100 a 80/100	0,010
da 81/100 a 95/100	0,020
da 96/100 a 99/100	0,040
100 e 100/100 con lode	0,050

(*) Per i voti pari a 36/60 e 60/100 nonché in caso di omessa indicazione del voto del diploma di istruzione secondaria di 2° grado, al candidato non è attribuito alcun punteggio.

Diploma universitario o di laurea c.d. "triennale" o di "I livello"	
Voto conseguito	Maggiorazione di punteggio
da 66/110 a 87/110	0,080
da 88/110 a 105/110	0,160
da 106/110 a 110/110	0,320
110/110 con lode	0,350

Diploma di laurea o di laurea specialistica/magistrale	
Voto conseguito	Maggiorazione di punteggio
da 66/110 a 87/110	0,450
da 88/110 a 105/110	0,900
da 106/110 a 110/110	1,800
110/110 con lode	2,000

Qualora il candidato sia in possesso di più diplomi di istruzione secondaria di 2° grado, diplomi universitari, lauree cd "triennali" o di "I livello" ovvero diplomi di laurea o lauree specialistiche/magistrali o titoli equipollenti, è preso in considerazione, ai fini della valutazione, il titolo di studio conseguito con il punteggio più favorevole.

In caso di omessa indicazione del voto di laurea, al candidato è attribuito il punteggio previsto per il voto di 66/110.



ALLEGATO 3

**Al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza,
via delle Fiamme Gialle, 18
00122 - ROMA/LIDO DI OSTIA.**

Oggetto: Procedura di selezione per il reclutamento di 3 allievi finanziari della Guardia di finanza, riservata ai congiunti delle c.d. "vittime del dovere – Anno 2019.

Richiesta di visita medica di revisione a seguito del giudizio di non idoneità emesso in sede di visita medica di primo accertamento.

Invio documentazione sanitaria.

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____ e
residente in _____ (____) Via
_____ tel. _____

giudicato/a "NON IDONEO/A" in data _____, ai sensi dell'articolo 11 della procedura di selezione in oggetto, a seguito dell'accertamento dell'idoneità psico-fisica svolto presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, con la seguente motivazione⁽¹⁾:

_____, avendo chiesto di essere sottoposto/a alla revisione del giudizio di idoneità, invia la seguente documentazione sanitaria relativa alla/e causa/e che ha/hanno determinato l'esclusione:

_____ rilasciata da (struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata⁽²⁾)

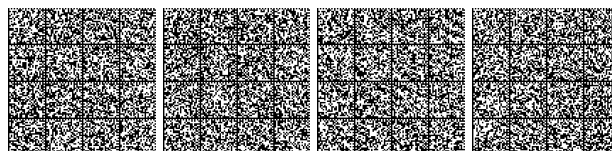
_____ di _____ (____).

Il/la sottoscritto/a fa presente, altresì, di aver preso visione delle disposizioni di cui all'articolo 11 del bando di concorso.

IL/LA CANDIDATO/A

(1) indicare in modo completo e dettagliato la motivazione del giudizio di idoneità;

(2) indicare per esteso la denominazione della struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale.





FORMAT

Spazio per intestazione studio medico di fiducia,
di cui all'art. 25 della legge 23.12.1978 n. 833

CERTIFICATO MEDICO

Cognome _____ Nome _____

nato a _____ (____) il _____

residente a _____ (____) in Via _____ n. ____

Codice fiscale _____

Documento d'identità:

tipo _____ n° _____

rilasciato in data _____ da _____

Il sottoscritto _____, sopra
meglio generalizzato, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di
atti falsi,

DICHIARA

di aver fornito tutti gli elementi informativi utili ai fini del rilascio del presente certificato, con
particolare riferimento ai ricoveri ospedalieri.

Firma del dichiarante

Sulla base di quanto riferito in anamnesi dall'interessato, dei dati sanitari in mio
possesso, degli accertamenti eseguiti e dei dati clinico-obiettivi rilevati nel corso della
visita medica da me effettuata, certifico (*barrare la voce che interessa*) che il soggetto
sopra identificato risulta ☐ SI ☐ NO in stato di buona salute. In particolare attesto che:

SEZIONE A

- NO ☐ SI ☐ sussistono manifestazioni emolitiche anche pregresse;
- NO ☐ SI ☐ sussistono gravi manifestazioni immuno-allergiche;
- NO ☐ SI ☐ sussistono gravi intolleranze o idiosincrasie a farmaci o alimenti.



SEZIONE B

- NO ☐ SI ☐ ha avuto ricoveri ospedalieri. Se affermativo, indicarne i motivi:
_____;
- NO ☐ SI ☐ ha subito interventi chirurgici. Se affermativo, indicarne i motivi: _____;
- NO ☐ SI ☐ sussistono malattie, anche pregresse, dell'apparato cardiovascolare (in caso affermativo indicare elementi di dettaglio) _____;
- NO ☐ SI ☐ sussistono malattie, anche pregresse, dell'apparato endocrino (in caso affermativo indicare elementi di dettaglio) _____;
- NO ☐ SI ☐ sussistono malattie e/o turbe, anche pregresse, di natura neurologica e/o psichiatrica (in caso affermativo indicare elementi di dettaglio) _____;
- NO ☐ SI ☐ sussistono malattie, anche pregresse, dell'apparato urogenitale (in caso affermativo indicare elementi di dettaglio) _____;
- NO ☐ SI ☐ sussiste epilessia o ha manifestato crisi convulsive (in caso affermativo indicare elementi di dettaglio) _____;
- NO ☐ SI ☐ fa ovvero ha fatto uso di sostanze psicoattive, droghe e/o abuso di alcol (in caso affermativo indicare elementi di dettaglio) _____;
- NO ☐ SI ☐ segue o ha seguito terapie farmacologiche, esclusi farmaci da banco o terapie occasionali per comuni episodi infettivi e/o algici (in caso affermativo indicare elementi di dettaglio) _____.

Note:

IL MEDICO

Luogo e data di rilascio, _____

(timbro e firma)